

**“Disciplina dei procedimenti relativi alla ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali ai sensi della Legge Regionale della Marche 23 agosto 1982, n.32.”**

**Disciplina permessi di ricerca.**

1. Rilascio permesso di ricerca delle acque minerali e termali.
2. Autorizzazione della variante al programma dei lavori di ricerca di acque minerali o termali.
3. Proroga del permesso di ricerca di acque minerali o termali.
4. Autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca.
5. Divieto dell'attività di ricerca di acque minerali o termali per aree determinate e per tempi definiti.
6. Autorizzazione alla sospensione dei lavori di ricerca.
7. Decadenza del permesso di ricerca.
8. Revoca del permesso di ricerca.

**Disciplina concessioni.**

9. Rilascio di nuova concessione, rinnovo o proroga, alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali.
10. Rilascio di autorizzazione per varianti al programma dei lavori e di gestione della concessione alla coltivazione.
11. Rilascio della autorizzazione: al trasferimento della concessione per atto tra vivi, al trasferimento della concessione agli eredi del concessionario, alla trasformazione della società.
12. Applicazione art.23 l.r. 32/82.
13. Decadenza della concessione.
14. Revoca della concessione all'utilizzo di giacimenti di acqua minerale e termale.

**Disciplina autorizzazioni apertura e esercizio stabilimenti termali e imbottigliamento.**

15. Autorizzazione alla utilizzazione di una sorgente di acqua minerale e all'apertura ed esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali.
16. Provvedimento di diffida, di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'utilizzazione e commercio di acque minerali naturali.
17. Autorizzazione all'impiego di acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche.
18. Autorizzazione all'estrazione di sali dalle acque minerali.
19. Autorizzazione all'apertura ed esercizio di stabilimenti termali.

## Rilascio permesso di ricerca delle acque minerali e termali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 e ss. l.r. n. 32/1982

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

### FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica preliminare della domanda (dati e documenti richiesti) da parte del responsabile del procedimento.

La domanda di rilascio del permesso di ricerca, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, va corredata dai seguenti elaborati in sette copie:

- a) relazione introduttiva riportante tra l'altro l'ubicazione e l'individuazione del perimetro di ricerca proposta, l'estensione dell'area di ricerca espressa in ettari, descrizione delle sorgenti esistenti o da studiare, dati storici sull'uso dell'acqua di sorgente, perimetri di protezione e salvaguardia esistenti, indicazione delle perforazioni e delle modalità di esecuzione, delle piste o strade necessarie alla ricerca;
- b) relazione idrogeologica sulla zona interessata dalle ricerche;
- c) programma generale dei lavori e della gestione, da cui risultino anche le previsioni generali di spesa e i relativi mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione;
- d) planimetrie a scala adeguata (1:5000 e 1:10.000) con l'indicazione del perimetro della zona interessata dalle ricerche, sorgenti e pozzi esistenti, delle eventuali perforazioni da eseguire, dei perimetri di protezione e salvaguardia delle captazioni esistenti;
- e) dichiarazione del richiedente di non incorrere in alcuna delle ipotesi di preclusione di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. n. 32/1982;
- f) dimostrazione della necessaria capacità tecnica ed economica:
  - la capacità tecnica va dimostrata con specifica relazione dalla quale risultino le dotazioni di mezzi e personale del richiedente, o dei tecnici specializzati in materia iscritti nei rispettivi albi professionali, l'organizzazione aziendale, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione;
  - la capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al costo degli studi e dei lavori.
- g) piano di ripristino delle opere e dei luoghi utilizzati ai fini della ricerca, messa in sicurezza dell'area oggetto del permesso in seguito alla conclusione della ricerca.

*Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.*

Se il permesso di ricerca è richiesto da una società, all'istanza deve essere allegata:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- certificato della C.C.I.A.A. dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Se il permesso di ricerca è richiesto da un Ente Locale, all'istanza deve essere allegato:

- atto deliberativo di autorizzazione alla richiesta recante le informazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e).

4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro di ricerca interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
5. Pubblicazione dell'istanza, su richiesta del Responsabile del procedimento per 15 giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati per territorio per l'eventuale partecipazione al procedimento di soggetti aventi diritto con la precisazione che l'atto finale che sarà rilasciato avrà durata massima di due anni salvo proroga ai sensi dell'art. 5 comma 2, L.R. 32/1982.
6. Verifica tecnica degli elaborati prodotti e valutazione della necessità di sottoporre il progetto alle procedure di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.  
Alla conferenza di servizi sono invitati ad esprimere parere il Comune, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, la Comunità Montana, l'ASUR, il Corpo Forestale dello Stato, l'Autorità d'Ambito (ATO)

competenti per territorio, nonché la Regione Marche, i settori Genio Civile e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con funzioni di consulente tecnico e supporto tecnico scientifico ai sensi della L.R. n. 60/97.

*Le procedure di verifica e di VIA interrompono i tempi del procedimento.*

**Sono vincolanti i pareri dell'Autorità di Bacino e dell'Ente Parco, competenti per territorio.**

7. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di rilascio del "Permesso di ricerca", ovvero provvedimento di diniego del permesso.
8. Determinazione Dirigenziale di rilascio del "Permesso di ricerca: approvazione programma lavori e gestione". Il provvedimento che approva il programma dei lavori e della gestione, potrà riguardare la captazione di sorgenti o il rinvenimento di un giacimento acquifero sotterraneo, gli esami dell'acqua captata o rinvenuta da effettuare per accertarne le caratteristiche fisiche, chimiche, fisico chimiche, microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari; studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità e dovrà contenere di massima le seguenti indicazioni:
  - a) la determinazione e la sistemazione dei terreni costituenti l'area di protezione idrogeologica delle sorgenti e delle falde;
  - b) la cartografia in scala 1:10.000 e 1:5000 indicante il perimetro dell'area di ricerca che non può essere eccedente i 200 ettari, salvo ampliamento per documentate esigenze tecniche;
  - c) il programma dei lavori e il piano di ripristino approvati quali parti integranti del provvedimento;
  - d) la durata di validità del "Permesso di ricerca" che non può comunque essere superiore a 2 anni;
  - e) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere;
  - f) l'obbligo di iniziare i lavori entro 3 mesi dal rilascio del permesso;
  - g) l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla sospensione dell'attività in caso di sospensione della stessa superiore ai 3 mesi;
  - h) l'obbligo di attenersi al programma dei lavori approvato;
  - i) l'obbligo di avvertire il competente servizio dell'ASUR affinché assista alle formalità connesse al prelievo dei campioni dell'acqua relativa alla sorgente rinvenuta;
  - j) l'obbligo di trasmettere alla Provincia ed al competente Servizio dell'ASUR i risultati degli esami di cui all'art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. n. 32/1982;
  - k) il divieto di trasferire il permesso di ricerca per atto tra vivi senza l'autorizzazione della Provincia;
  - l) il divieto di fare commercio delle acque;
  - m) l'obbligo di mantenere i requisiti di capacità tecnico-economica;
  - n) l'obbligo di corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Marche il diritto proporzionale annuo anticipato previsto dall'art. 7 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i. e di dare comunicazione del versamento alla Regione stessa ed alla Provincia entro i successivi 15 giorni;
  - o) l'obbligo di trasmettere alla Provincia, una relazione semestrale sui lavori effettuati e sui risultati ottenuti e ogni altra notizia che possa interessare l'autorità e la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel periodo successivo;
  - p) l'obbligo di conservare i campioni geologici dei terreni attraversati dalla ricerca;
  - q) l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Provincia ai fini del controllo della regolare esecuzione delle ricerche;
  - r) l'obbligo di nominare un Direttore dei Lavori il cui nominativo andrà comunicato insieme all'inizio dei lavori stessi alla Provincia;
  - s) l'obbligo di non effettuare perforazioni ad una distanza inferiore ai 200 ml dai pozzi già esistenti od in corso di realizzazione;
  - t) l'obbligo di mettere a disposizione degli organi di vigilanza i mezzi necessari per l'ispezione dei lavori;
  - u) l'obbligo di dare esecuzione al piano di ripristino al termine di validità del permesso per il quale non siano state avanzate richieste di concessione;
  - v) l'obbligo di presentare apposita polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, in favore della Provincia di Ascoli Piceno a garanzia della realizzazione delle opere previste nel piano di ripristino e a garanzia di eventuali danni alla risorsa idrica, per la durata del periodo di ricerca per un importo di 50.000€ a cui vanno aggiunti i costi del piano di ripristino;
  - w) richiamo che la richiesta di rinuncia del permesso ai sensi dell'art.9 della Lr 32/1982 deve essere presentato per iscritto alla Provincia (domanda in bollo e in duplice copia) unitamente alla richiesta di svincolo della polizza;
  - x) richiamo obblighi dell'art.33 Lr 32/1982;
  - y) eventuali ulteriori e specifiche prescrizioni ritenute necessarie per garantire il perseguimento delle finalità definite dall'art. 1 L.R. 32/1982.
9. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M..

**Autorizzazione della variante al programma dei lavori di ricerca di acque minerali o termali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 3, comma 6, l.r. n. 32/1982**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 60 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda (dati e documenti richiesti) da parte del Responsabile del Procedimento. La domanda di variante al Programma dei lavori per la ricerca di acque minerali o termali, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, va corredata da:
  - a) riferimento al provvedimento di rilascio del Permesso di ricerca;
  - b) comparazione dell'originario programma di massima dei lavori e della gestione, da cui risultino anche le previsioni generali di spesa e i relativi mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione con il nuovo Programma dei lavori;
  - c) motivazioni della richiesta di variante;
  - d) se la variante comporta previsioni di spesa ulteriori a quelle indicate nella domanda per il rilascio del Permesso di ricerca o una superiore capacità tecnica occorre dare dimostrazione della sussistenza dei nuovi requisiti; a tal fine:
    - la capacità tecnica va dimostrata con specifica Relazione dalla quale risultino le dotazioni di mezzi e personale del richiedente, l'organizzazione aziendale, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione;
    - la capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al nuovo costo degli studi e dei lavori.

Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.

4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro di ricerca interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
5. Verifica tecnica degli elaborati prodotti e valutazione della necessità di sottoporre il progetto alle procedure di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla conferenza di servizi sono invitati ad esprimere parere il Comune, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, la Comunità Montana, l'ASUR, il Corpo Forestale dello Stato, l'Autorità d'Ambito (ATO) competenti per territorio, nonché la Regione Marche, i settori Genio Civile e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con funzioni di consulente tecnico e supporto tecnico scientifico ai sensi della L.R. n. 60/97.

**Sono vincolanti i pareri dell'Autorità di Bacino e dell'Ente Parco, competenti per territorio.**
6. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale.
7. Adozione Determinazione Dirigenziale recante "*Autorizzazione alla variante del Permesso di ricerca di acque minerali o termali*", contenente l'eventuale ridefinizione del piano di ripristino e dell'importo della polizza fidejussoria.
8. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
9. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Proroga del permesso di ricerca di acque minerali o termali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 5 l.r. n. 32/1982**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

La stessa istanza deve pervenire almeno tre mesi prima della scadenza del permesso di ricerca di cui si chiede la proroga.

Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

**FASI DEL PROCEDIMENTO**

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda (dati e documenti richiesti) da parte del Responsabile del Procedimento. La domanda di proroga del Permesso per la ricerca di acque minerali o termali, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve essere corredata da:
  - a) riferimento al provvedimento di rilascio del Permesso di ricerca;
  - b) dimostrazione da parte del titolare di avere adempiuto agli obblighi derivati dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo;
  - c) motivazioni della richiesta della proroga;
  - d) piano di ripristino aggiornato con i costi vigenti.
4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro di ricerca interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
5. Pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune interessato per 15 gg consecutivi.
6. Predisposizione documento istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di rilascio della *"Proroga del Permesso di ricerca di acque minerali o termali"*.
7. Adozione Determinazione Dirigenziale che deve contenere la durata della proroga.
8. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
9. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 6 l.r. n. 32/1982**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda (dati e documenti richiesti) da parte del Responsabile del Procedimento.
4. L'istanza di autorizzazione al trasferimento del permesso deve essere presentata congiuntamente dal titolare del permesso di ricerca e dall'interessato al trasferimento dello stesso permesso  
L'istanza deve essere prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve essere corredata dai seguenti elaborati in sette copie:
  - a) riferimento al provvedimento di rilascio del Permesso di ricerca;
  - b) dichiarazione congiunta del titolare del permesso e dell'interessato alla cessione delle motivazioni della cessione stessa;
  - c) la dichiarazione del cessionario di non incorrere, nel trasferimento del permesso, in alcuna delle ipotesi di preclusione di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. n. 32/1982.  
*Se il trasferimento del permesso di ricerca interessa una società, all'istanza deve essere allegata:*
    - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
    - certificato della C.C.I.A.A. dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.*Se la cessione del permesso riguarda un Ente Locale, all'istanza deve essere allegato:*
    - atto deliberativo dell'Ente Locale al quale il permesso di ricerca viene trasferito.
  - d) dimostrazione della necessaria capacità tecnica ed economica:
    - la capacità tecnica va dimostrata con specifica relazione dalla quale risultino le dotazioni di mezzi e personale del richiedente, l'organizzazione aziendale, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione.
    - la capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al costo degli studi e dei lavori.
  - e) Descrizione della parte eseguita del "programma lavori e gestione" approvato e dei risultati ottenuti.
5. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro di ricerca interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
6. Acquisizione del parere del Comune e della Comunità Montana;
7. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione alla cessione.
8. Adozione Determinazione Dirigenziale con obbligo di costituire una nuova polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, in favore della Provincia di Ascoli Piceno di pari importo di quella intestata al soggetto interessato al trasferimento.
9. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M.

## PROCEDIMENTO N.5

### **Divieto dell'attività di ricerca di acque minerali o termali per aree determinate e per tempi definiti.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 2 l.r. n. 32/1982**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: d'ufficio.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni

Il termine decorre dalla notizia dell'esistenza di un presupposto tecnico per vietare l'attività di ricerca di acque minerali e termali.

FASI DEL PROCEDIMENTO:

1. Attribuzione del procedimento da parte del dirigente.
2. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro di ricerca interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
3. Verifica tecnica, da parte della conferenza di servizi convocata dal Settore Tutela Ambientale ai sensi dell'art.14 della L 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, della sussistenza degli elementi di pericolo della risorsa idrica:
  - a) per particolari abbassamenti delle falde;
  - b) per inquinamenti;
  - c) per peculiari assetti idrogeologici del suolo ambientali dai quali risultino dannose ricerche di acque minerali o termali;
  - d) per esigenze ambientali per le quali risultino dannose ricerche di acque minerali o termali.Alla conferenza di servizi sono invitati ad esprimere parere il Comune, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, la Comunità Montana, l'ASUR, il Corpo Forestale dello Stato, l'Autorità d'Ambito (ATO) competenti per territorio, nonché la Regione Marche, i settori Genio Civile e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con funzioni di consulente tecnico e supporto tecnico scientifico ai sensi della L.R. n. 60/97.  
**Sono vincolanti i pareri dell'Autorità di Bacino e dell'Ente Parco, competenti per territorio.**
4. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione del Dirigente a cura del responsabile del procedimento
5. Adozione Determinazione del Dirigente, contenente i motivi e la durata del divieto e l'indicazione dell'area nella quale è vietata la ricerca .
6. Notifica del provvedimento ai soggetti interessati al divieto di ricerca.
7. Pubblicazione sul B.U.R.M.

## PROCEDIMENTO N.6

### **Autorizzazione alla sospensione dei lavori di ricerca.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. n. 10 della l.r. 32/1982**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 60 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

### FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda (dati e documenti richiesti) da parte del Responsabile del Procedimento.
4. La domanda di sospensione del permesso di ricerca, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, va corredata:
  - a) dal riferimento al provvedimento di rilascio del permesso di ricerca;
  - b) dalle motivazioni in virtù delle quali si chiede la sospensione del permesso di ricerca.
5. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro di ricerca interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
6. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di rilascio della "Sospensione del Permesso di ricerca di acque minerali o termali per un massimo di dodici mesi.
7. Adozione Determinazione Dirigenziale con la precisazione che la sospensione non modifica il termine di durata del permesso di ricerca.
8. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
9. Pubblicazione sul B.U.R.M.

## PROCEDIMENTO N.7

### **Decadenza del permesso di ricerca.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. n.10 della l.r. 32/1982**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: d'ufficio.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni

Il termine decorre dalla notizia dell'esistenza di un presupposto per la decadenza.

### FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Verifica della sussistenza di uno dei seguenti presupposti:
  - a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto o siano sospesi per oltre tre mesi senza preventiva autorizzazione;
  - b) il titolare sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori o degli obblighi indicati nel permesso di ricerca, ivi compresi quelli indicati all'art 6 della L. R. n. 32/82;
  - c) siano state commercializzate le acque captate;
  - d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica del titolare del permesso;
  - e) qualora il titolare del permesso non abbia provveduto al pagamento del canone annuo e siano trascorsi senza esito dieci giorni dal provvedimento di diffida al pagamento.
2. Comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e contestuale contestazione al titolare del permesso entro 30 gg dal ricevimento della notizia della causa di decadenza, con invito a formulare, entro il termine perentorio di 15 gg, le proprie controdeduzioni.  
Dell'avvio del procedimento è data notizia al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
3. Nel caso in cui il ricorso del titolare del permesso si ritiene fondato, viene adottata una Determinazione Dirigenziale di archiviazione.
4. Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni di cui sopra, ovvero se le controdeduzioni prodotte non risultano fondate, si procede con le fasi successive.
5. Comunicazione al titolare del permesso di ricerca del proseguo del procedimento di decadenza del permesso di ricerca. Del proseguo del procedimento è data notizia al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
6. Acquisizione dei pareri del Comune, della Comunità Montana, dell'Ente Parco e dell'Autorità di Bacino competenti per territorio.
7. Predisposizione documento istruttorio per la Determinazione del Dirigente.
8. Determinazione Dirigenziale di "Dichiarazione della decadenza del permesso di ricerca". L'atto deve contenere:
  - a) Il riferimento al provvedimento di rilascio del permesso;
  - b) Le motivazioni che determinano la decadenza dello stesso.
9. Notifica all'interessato della Determinazione Dirigenziale.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Revoca del permesso di ricerca.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **artt. 9 e 11 della l.r. n. 32/82**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: d'ufficio.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

Il termine decorre dalla notizia dell'esistenza dei presupposti richiesti per la revoca.

**FASI DEL PROCEDIMENTO**

1. Verifica della sussistenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico ovvero dei seguenti casi previsti dall'art.2 della L.R. 32/82:
  - a) particolari abbassamenti delle falde;
  - b) inquinamenti;
  - c) peculiari assetti idrogeologici del suolo dai quali risultino dannose ricerche di acque minerali o termali;
  - d) esigenze ambientali per le quali risultino dannose ricerche di acque minerali o termali.
2. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro di ricerca interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
3. Verifica tecnica, da parte della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.14 della L 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, della sussistenza degli elementi di pericolo della risorsa idrica di cui agli articoli 2 e 11 della LR 32/1982.
4. Alla conferenza di servizi sono comunque invitati ad esprimere il parere il Comune, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, la Comunità Montana, l'AUSR, il Corpo Forestale dello Stato, l'Autorità d'Ambito (ATO) competenti per territorio, nonché la Regione Marche, i settori Genio Civile e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con funzioni di consulente tecnico e supporto tecnico scientifico ai sensi della L.R. n. 60/97.  
**Sono vincolanti i pareri dell'Autorità di bacino e dell'Ente Parco competenti per territorio.**
5. Deliberazione Giunta Provinciale con cui si esprime, individuando le risorse economiche, sull'importo dell'indennità dovuta al titolare del permesso di ricerca ai sensi dell'art.11 della LR 32/1982, su proposta del Dirigente.
6. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di "Revoca del permesso di ricerca acque minerali o termali" che, nei casi previsti dall'art. 2 deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'area nella quale è revocata la ricerca;
  - b) un equo indennizzo da corrispondere al titolare del permesso, che terrà conto degli investimenti sostenuti e delle attività svolte;
  - c) rimborso da parte della Regione Marche del canone annuo corrisposto dal titolare del permesso per il periodo non fruito.
7. Adozione Determinazione del Dirigente con relativo impegno di spesa.
8. Notifica ai soggetti interessati della Determinazione del Dirigente.
9. Liquidazione dell'indennità da parte del Servizio Economico – Finanziario.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Rilascio di nuova concessione, rinnovo o proroga, alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 13 e ss. l.r. 32/1982

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

Il procedimento si applica sia nel caso di richiesta di nuove concessioni che nel caso di rinnovi, o proroga, di concessioni già assentite.

L'istanza di rinnovo, o proroga, deve pervenire un anno prima della scadenza della concessione.

**FASI DEL PROCEDIMENTO**

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda (dati e documenti richiesti) da parte del Responsabile del Procedimento.
4. Alla domanda di rilascio della concessione di coltivazione, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve essere allegato, in sette copie:
  - a) relazione introduttiva riportante tra l'altro:
    - indicazione del quantitativo totale massimo di risorsa idrica richiesto con la concessione in l/s (litri/secondo) descrivendo dettagliatamente le previsioni d'uso in l/s (litri/secondo) della stessa risorsa;
    - descrizione dell'area, espressa in ettari, della concessione richiesta, nonché delle aree di protezione e salvaguardia della sorgente che si intende captare;
    - esposizione dettagliata delle portate (minime, massime e medie) misurate della sorgente che si intende captare;
    - **nel caso di richiesta di rinnovo deve essere aggiunta l'esposizione dettagliata dei quantitativi di risorsa idrica, espressi in l/s (litri/secondo), captati e utilizzati negli ultimi cinque anni, specificando gli usi;**
  - b) planimetrie 1:5000 e 1:10.000 con l'indicazione del perimetro dell'area della concessione richiesta, sorgenti e pozzi esistenti, indicazione dei perimetri di protezione e salvaguardia delle captazioni esistenti;
  - c) il "*Programma generale dei lavori e della gestione*" da cui risultino:
    - i riflessi sullo sviluppo economico occupazionale della zona interessata;
    - la spesa prevista;
    - i tempi di attuazione;
    - la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica ad attuare il programma stesso:
      - la capacità tecnica va dimostrata con specifica relazione dalla quale risulti le dotazioni di mezzi e personale del richiedente con profili professionali attinenti all'attività svolta, l'organizzazione aziendale, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione;
      - la capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al costo degli studi e dei lavori;
  - d) studi di dettaglio del bacino idrogeologico e delle zone di influenza idraulica corredato da analisi idrologiche, delle caratteristiche litostatigrafiche e strutturali e delle permeabilità al fine di definire la potenzialità, l'estensione e le caratteristiche freaticometriche della falda ed il suo rapporto con le precipitazioni e l'ambiente esterno dei parametri idraulici: tali studi, che devono contenere anche l'indicazione dei dati di campagne geognostiche e di prove per la valutazione, vanno eseguiti in un arco di tempo di almeno un anno;
  - e) valutazione del deflusso minimo vitale (DMV) calcolato secondo la formula riportata nella Delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno N.43 del 13/02/2006, ovvero con i criteri stabiliti dalle Autorità di Bacino o nel Piano di Tutela delle Acque Regionale;
  - f) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso istituti universitari o pubblici laboratori a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della sanità;
  - g) piano di ripristino relativo all'area di concessione;
  - h) piani topografici e parcellari a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente.

**i) Al fine della presentazione della richiesta di captazione di sorgenti presenti all'interno dei parchi, i soggetti interessati debbono presentare altresì in sette copie e su supporto informatico (in ambiente GIS, ARC-INFO compatibile), i seguenti elaborati:**

- carta geologica in scala 1:25000 di una zona almeno tre volte più estesa di quella ritenuta di alimentazione media della sorgente, con indicazione del bacino idrogeologico sotteso alla sorgente;
- carta geologica e idrogeologica 1:10000 di tutta la zona ritenuta bacino di alimentazione della sorgente;
- indicazione della struttura geologica della zona di emergenza della sorgente mediante sezioni geologiche schematiche;
- determinazione dell'infiltrazione efficace mensile all'interno dell'area di alimentazione;
- indicazione delle principali linee di flusso sotterraneo e di tutti i corpi idrici superficiali idraulicamente connessi con l'area di alimentazione della sorgente;
- ricostruzione del regime delle portate della sorgente mediante misure da effettuarsi quindicinalmente per almeno tre anni (determinazione della portata minima mensile e del volume di immagazzinamento mediante curva di esaurimento);
- ubicazione di tutte le sorgenti situate all'interno dell'area di alimentazione, a quote superiori rispetto alla sorgente che si intende captare, con determinazione delle portate;
- ubicazione delle sorgenti, perenni ed effimere, rilevate al di fuori dell'area di alimentazione della sorgente che si intende captare per un raggio di almeno 3 Km;
- ubicazione di altre opere di presa presenti su sorgenti alimentate dalla stessa struttura idrogeologica;
- indicazione della presenza di pozzi a monte o a valle della sorgente compresi in un raggio di 3 Km;
- determinazione degli effetti della captazione:
  - sulle sorgenti situate a monte e a valle di quest'ultima;
  - sui corpi idrici superficiali limitrofi (laghetti, piccoli torrenti, ecc.);
  - sulla portata dell'eventuale corso d'acqua alimentato dalla sorgente;
- determinazione del Deflusso Minimo Vitale, nel caso di alimentazione di un corso d'acqua da parte della sorgente;
- determinazione dei parametri fisici, chimici e microbiologici a cadenza mensile per almeno un anno;
- descrizione dettagliata del tipo di opera di presa che si intende costruire per lo sfruttamento della sorgente;
- rappresentazione del tracciato della rete acquedottistica in cui, eventualmente, si intende immettere l'acqua captata e l'indicazione dei centri urbani verso cui verrà smistata.
- Studio idrogeologico ed ecologico approfondito volto a definire quali sono gli apporti naturali erogati - stagione per stagione - dalla sorgente che si intende captare, gli effetti della captazione prevista sia dal punto di vista strettamente idrogeologico che dal punto di vista degli ecosistemi con dichiarazione che, anche a lungo termine, nulla indica che la captazione provocherà effetti ambientali ed economici diversi da quelli indicati nella relazione.

Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.

Se la concessione è richiesta da una società, all'istanza deve essere allegata:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti nominativamente le cariche sociali;
- un certificato del Tribunale dal quale risulti nominativamente le cariche sociali;

Se la concessione è richiesta da un Ente Locale, all'istanza deve essere allegato:

- atto deliberativo di consiglio con il quale si autorizza la richiesta della concessione di captazione.

5. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro della concessione interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
6. Pubblicazione per estratto della domanda, su richiesta del Dirigente o del Responsabile del procedimento, per 15 giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati per territorio per l'eventuale partecipazione al procedimento di soggetti aventi diritto con la precisazione che l'atto finale che sarà rilasciato avrà durata massima di 10 anni.
7. Verifica tecnica degli elaborati prodotti e valutazione della necessità di sottoporre il progetto alle procedure di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Nel caso di richiesta di rinnovo deve essere verificato che il concessionario ha adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione di cui si chiede il rinnovo ed abbia eseguito i lavori compresi nell'esercizio precedente  
*Le procedure di verifica e di VIA interrompono i tempi del procedimento.*
9. Alla conferenza di servizi sono invitati ad esprimere parere il Comune, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, la Comunità Montana, l'ASUR, il Corpo Forestale dello Stato, l'Autorità d'Ambito (ATO) competenti per territorio, nonché la Regione Marche, i settori Genio Civile e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con funzioni di consulente tecnico e supporto tecnico scientifico ai sensi della L.R. n. 60/97.  
**Sono vincolanti i pareri dell'Autorità di Bacino e dell'Ente Parco, competenti per territorio.**
10. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di rilascio del "Concessione di coltivazione".
11. Determinazione Dirigenziale di rilascio della "Concessione di coltivazione".  
Nel rilascio della concessione, devono essere valutati i programmi di lavoro e gli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo economico-occupazionale della zona interessata.  
*La superficie da accordare in concessione non può superare i 100 ha.; tale limite può essere ampliato per documentate esigenze tecniche.*  
*Il ricercatore, salva la valutazione dei preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-economica. E' accordata, altresì, la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata.*  
*Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario un premio in relazione all'importanza della scoperta ed un'indennità in ragione delle opere utilizzabili; il premio e l'indennità sono determinati nell'atto di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento o depositati, in caso di mancata accettazione, presso la tesoreria regionale, a pena di decadenza.*
- Il provvedimento di Concessione deve contenere:
- a) le generalità del concessionario ed il domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;
  - b) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;
  - c) planimetrie 1:5000 e 1:10.000 con l'indicazione del perimetro dell'area della concessione richiesta, sorgenti e pozzi esistenti, indicazione dei perimetri di protezione e salvaguardia delle captazioni esistenti;
  - d) la quantità in l/s (litro/secondo) massima che può essere captata;
  - e) la durata della concessione, la quale non potrà essere superiore ai 10 anni;
  - f) l'approvazione del programma generale dei lavori allegato alla domanda di concessione;
  - g) l'approvazione del piano di ripristino;
  - h) la data di inizio dei lavori;
  - i) la eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con relativi vincoli;
  - j) l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art.19 della LR 32/1982;
  - k) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
  - l) le prescrizioni in casi di impiego dell'acqua minerale o termale per usi di carattere non prettamente terapeutico od igienico-speciale;
  - m) la prescrizione circa l'esecuzione periodica, alla presenza di un funzionario del competente servizio dell'unità sanitaria locale, della misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;
  - n) l'obbligo di procedere all'esecuzione, almeno ogni 5 anni, delle analisi complete delle acque e dei fanghi; ai prelievi assisterà un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale. Le analisi debbono essere effettuate presso i laboratori pubblici autorizzati dal ministero della sanità o presso istituti universitari;
  - o) l'obbligo, per gli stabilimenti idropinici e di imbottigliamento, di installazione, possibilmente alla sorgente od in luogo accessibile, sulla condotta d'adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché di installazione, in posizione idonea nell'ambito della concessione, di strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura minima e massima e della portata della sorgente;
  - p) obbligo di mantenere la capacità tecnico-economica;
  - q) obbligo di iniziare i lavori entro il termine stabilito nella concessione;
  - r) obbligo di rispettare i modi e i tempi stabiliti nel programma dei lavori, salvo consenso alla sospensione dei lavori o alla graduale esecuzione di essi ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 32/1982;
  - s) obbligo di corrispondere alla Regione Marche il diritto proporzionale annuo anticipato ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 32/1982 e di dare tempestiva comunicazione del versamento alla Regione ed alla Provincia;
  - t) obbligo di tenere costantemente in attività la concessione;

- u) richiamo che la sospensione totale o parziale dell'attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 32/1982 deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia (la domanda, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve contenere il riferimento al provvedimento di *rilascio della concessione e le motivazioni in virtù delle quali è richiesta la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione degli stessi, ovvero la sospensione o il parziale svolgimento dell'attività*);
  - v) divieto di trasferire la concessione per atto tra vivi senza l'autorizzazione della Provincia;
  - w) l'obbligo di esercitare direttamente la concessione;
  - x) divieto di fare commercio, sotto qualunque forma, delle acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni sanitarie;
  - y) nel caso in cui la concessione sia rilasciata ad una società, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione della Provincia alla trasformazione dell'assetto societario o allo scioglimento della società;
  - z) l'obbligo di mettere a disposizione degli organi di vigilanza i mezzi necessari per l'ispezione dei lavori;
  - aa) l'obbligo di comunicare entro il mese di dicembre di ogni anno, alla Provincia, la parte del programma che intende eseguire nell'anno successivo;
  - bb) l'obbligo di comunicare annualmente alla Provincia i dati statistici relativi all'attività e quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all'art. 13 L.R. n. 32/1982, fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti;
  - cc) la precisazione che costituiscono pertinenze della concessione le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali. Sono altresì pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con esclusione degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari;
  - dd) l'obbligo di presentare apposita polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, in favore della Provincia di Ascoli Piceno a garanzia della realizzazione delle opere previste nel piano di ripristino e a garanzia di eventuali danni alla risorsa idrica, per la durata del periodo di concessione per un importo di 150.000€ a cui vanno aggiunti i costi del piano di ripristino;
  - ee) tempi per l'esecuzione del piano di ripristino;
  - ff) richiamo che la dichiarazione di rinuncia della concessione ai sensi dell'art.28 della Lr 32/1982 deve essere presentata per iscritto alla Provincia (domanda in bollo e in duplice esemplare di cui l'originale in bollo);
  - gg) prescrizioni artt. 25, 26, 27, 28 e 31 Lr 32/1982;
  - hh) prescrizioni volte a tutelare l'integrità e la funzionalità dei beni e delle pertinenze oggetto della concessione, fino alla loro consegna ai sensi dell'art.25 della Lr 32/1982;
  - ii) la precisazione che i beni oggetto della concessione e le pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili;
  - jj) richiamo che per l'iscrizione di ipoteche sui beni oggetto della concessione è necessario acquisire la preventiva autorizzazione provinciale ai sensi dell'art.18 della Lr 32/1982, (la domanda va presentata in bollo e in duplice copia e deve contenere il riferimento al provvedimento di rilascio della concessione e la verifica della non sussistenza di motivi contrari all'interesse pubblico);
  - kk) richiamo obblighi dell'art.33 Lr 32/1982;
  - ll) eventuali ulteriori e specifiche prescrizioni ritenute necessarie per garantire il perseguimento delle finalità definite dall'art. 1 L.R. 32/1982.
12. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
  13. Pubblicazione del provvedimento di concessione sul B.U.R. Marche.
  14. Trascrizione del provvedimento al l'ufficio del registro immobiliare.

**Rilascio di autorizzazione per varianti al programma dei lavori e di gestione della concessione alla coltivazione.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 13 l.r. n. 32/1982

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

**FASI DEL PROCEDIMENTO**

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda (dati e documenti richiesti) da parte del Responsabile del Procedimento.
4. La domanda di variante al Programma generale dei lavori e alla gestione della concessione di acque minerali o termali, prodotta in duplice copia di cui l'originale in bollo, corredata da:
  - a) riferimento al provvedimento di rilascio della concessione.
  - b) comparazione dell'originario programma di massima, da cui risultino anche le previsioni generali di spesa e i relativi mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione con il nuovo Programma dei lavori e di gestione;
  - c) motivazioni della richiesta di variante;
  - d) se la variante comporta previsioni di spesa ulteriori a quelle indicate nella domanda per il rilascio della concessione o una superiore capacità tecnica occorre dare dimostrazione della sussistenza dei nuovi requisiti; a tal fine:
    - la capacità tecnica va dimostrata con specifica relazione dalla quale risultino le dotazioni di mezzi e personale del richiedente, l'organizzazione aziendale, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione;
    - la capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al nuovo costo degli studi e dei lavori.

Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.

5. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro della concessione interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
6. Verifica tecnica degli elaborati prodotti e valutazione della necessità di sottoporre il progetto alle procedure di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla conferenza di servizi sono invitati ad esprimere parere il Comune, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, la Comunità Montana, l'ASUR, il Corpo Forestale dello Stato, l'Autorità d'Ambito (ATO) competenti per territorio, nonché la Regione Marche, i settori Genio Civile e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con funzioni di consulente tecnico e supporto tecnico scientifico ai sensi della L.R. n. 60/97.

**Sono vincolanti i pareri dell'Autorità di Bacino e dell'Ente Parco, competenti per territorio.**

*Le procedure di verifica e di VIA interrompono i tempi del procedimento.*

7. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di rilascio della "Rilascio di autorizzazione di varianti al programma dei lavori e di gestione".
8. Adozione Determinazione Dirigenziale. Contenente l'eventuale ridefinizione del piano di ripristino e dell'importo della polizza fidejussoria.
9. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Rilascio della autorizzazione: al trasferimento della concessione per atto tra vivi, al trasferimento della concessione agli eredi del concessionario, alla trasformazione della società.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 21 e art.29 l. r. 32/1982

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: a istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

*Nel caso di morte del concessionario, il titolo è trasferito all'erede che ne faccia domanda, entro sei mesi dall'apertura della successione, purché questi sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art 14 della L.R. 32/82.*

*Quando succedano più eredi il titolo può essere trasferito se i medesimi, entro sei mesi dall'apertura della successione, si siano costituiti in società, salvo il possesso dei requisiti richiesti dall'art 14 della L.R. 32/82. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata, in tal caso si applicano le norme relative alla rinuncia.*

#### FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. L'istanza di **autorizzazione al al trasferimento per atto tra vivi della concessione** deve essere presentata congiuntamente dal titolare della concessione e dall'interessato al trasferimento della stessa concessione deve essere prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve essere corredata dai seguenti elaborati in sette copie:
  - a) riferimento al provvedimento di rilascio della concessione per la quale si chiede il trasferimento;
  - b) dichiarazione del concessionario, e dell'interessato al trasferimento della concessione, delle motivazioni del trasferimento stesso.  
*(Se il trasferimento della concessione interessa una società, all'istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e certificato della C.C.I.A.A. dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.*  
*Se il trasferimento della concessione interessa un Ente Locale, all'istanza deve essere allegato atto deliberativo dell'Ente Locale al quale il permesso di ricerca viene trasferito);*
  - c) dimostrazione della necessaria capacità tecnica ed economica dell'interessato al trasferimento della concessione:
    - la capacità tecnica va dimostrata con specifica Relazione dalla quale risultino le dotazioni di mezzi e personale del richiedente, l'organizzazione aziendale, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione;
    - la capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al costo degli studi e dei lavori.
  - d) Descrizione della parte eseguita del "programma lavori e gestione" approvato.
4. L'istanza di **autorizzazione al trasferimento della concessione agli eredi del concessionario** deve essere prodotta dall'erede (ovvero dal legale rappresentante della società costituita dagli eredi) del titolare della concessione in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve essere corredata dai seguenti elaborati in sette copie:
  - a) riferimento al provvedimento di rilascio della concessione per la quale si chiede il trasferimento;
  - b) dichiarazione notarile dell'avvenuta apertura della successione e dell'individuazione degli eredi;
  - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente il trasferimento della concessione e certificato della C.C.I.A.A. dal quale risultino nominativamente le cariche sociali;
  - d) dimostrazione della necessaria capacità tecnica ed economica del richiedente al trasferimento della concessione:
    - la capacità tecnica va dimostrata con specifica relazione dalla quale risultino le dotazioni di mezzi e personale del richiedente, l'organizzazione aziendale, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione;
    - la capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al costo degli studi e dei lavori.
  - e) Descrizione della parte eseguita del "programma lavori e gestione" approvato.
5. La domanda di **autorizzazione alla trasformazione dell'assetto societario**, presentata in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve essere corredata:
  - a) copia autentica dell'atto di trasformazione;
  - b) atto costitutivo e statuto societario;
  - c) certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali;

- d) attestazioni atte a dimostrare il perdurare della capacità tecnica ed economica.
6. Verifica della domanda da parte del Responsabile del Procedimento.
  7. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro della concessione interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
  8. Acquisizione dei pareri del Comune e della Comunità Montana competenti per territorio.
  9. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione Dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della concessione.
  10. Adozione Determinazione del Dirigente con previsione nuova polizza fidejussoria.
  11. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
  12. Pubblicazione sul B.U.R.M.
  13. Trascrizione del provvedimento all'ufficio del registro immobiliare.

## PROCEDIMENTO N.12

### **Applicazione art.23 l.r. 32/82.**

- Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la coltivazione e per la protezione del giacimento, da eseguirsi fuori dalla zona concessa (l.r. 32/1982 art.23 comma 3).
- Ordinanza di occupazione d'urgenza per la coltivazione e la protezione del giacimento (l.r. 32/1982 art.23 comma 4).
- Pronuncia in merito alla contestazione sulla necessità o sulle modalità delle opere necessarie per la coltivazione e per la protezione del giacimento, da eseguirsi nel perimetro della zona concessa (l.r. 32/1982 art.23 comma 2).

**RIFERIMENTI NORMATIVI: art. n. 23 l.r. 32/82**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO:** su istanza dei soggetti interessati.

**DURATA DEL PROCEDIMENTO:** 60 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento.

**FASI DEL PROCEDIMENTO:**

1. Acquisizione della domanda al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda da parte del Responsabile del Procedimento.
4. La domanda, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, deve contenere:
  - a) riferimento al provvedimento di rilascio della concessione;
  - b) l'indicazione delle pertinenze e di tutto ciò che riguarda le altre opere elencate all'art.17 della L.R. 32/82;
  - c) nel caso di richiesta di "dichiarazione di pubblica utilità", l'individuazione delle opere esterne al perimetro di concessione per le quali si chiede la dichiarazione di pubblica utilità;
  - d) nel caso di richiesta di pronuncia di cui all'art. 23, comma 2, della l.r. 32/1982, l'individuazione delle opere oggetto di contestazione da parte del concessionario, comprese nel perimetro della zona in concessione.
5. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro della concessione interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
6. Acquisizione dei pareri del Comune, della Comunità Montana, dell'Autorità di bacino e dell'Ente Parco competenti per territorio.
7. Predisposizione del Documento Istruttorio per la Determinazione del Dirigente.
8. Adozione Determinazione Dirigente.
9. Notifica ai soggetti interessati della Determinazione del Dirigente.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Decadenza della concessione.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 29, commi 1 e 3, l.r. 32/82**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: d'ufficio.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo Generale della Provincia della notizia di una o più delle condizioni di cui all'art.29 della LR 32/1982, che possono dar luogo alla pronuncia di decadenza della concessione.

**FASI DEL PROCEDIMENTO**

1. Acquisizione della notizia che può dar luogo a decadenza al Protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per la decadenza della concessione:
  - a) i lavori non sono stati iniziati nel termine previsto o non siano stati eseguiti nei modi e nei tempi previsti dal programma dei lavori;
  - b) il titolare della concessione:
    - non ha osservato le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. 32/82 e tutti gli altri obblighi imposti col provvedimento di concessione;
    - ha, sotto qualsiasi forma, eluso l'obbligo di esercitare direttamente la concessione;
    - ha fatto commercio, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni sanitarie, ovvero gli siano state revocate le autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente;
  - c) sia stata revocata ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 152/99 e s.m.i. l'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e degli stabilimenti di imbottigliamento;
  - d) trasformazione o scioglimento della società senza autorizzazione.
4. Comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e contestuale contestazione dei motivi della decadenza al titolare della concessione entro 30 gg dal ricevimento della notizia della causa di decadenza, con invito a formulare entro il termine perentorio di 60 gg le proprie controdeduzioni.

Dell'avvio del procedimento è data notizia al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.

**La contestazione dei motivi della decadenza al titolare della concessione non si effettua nel caso di trasformazione o scioglimento della società senza autorizzazione.**
5. Nel caso in cui il ricorso del concessionario si ritiene fondato, viene adottata una Determinazione Dirigenziale di archiviazione.
6. Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 60 gg per la presentazione delle controdeduzioni di cui sopra, ovvero se le controdeduzioni prodotte non risultano fondate, si procede con le fasi successive.
7. Comunicazione al titolare della concessione del proseguo del procedimento di decadenza della concessione. (Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amm.ne provvede a rendere noti gli elementi di cui al procedimento in corso, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dal Dirigente competente)

Del proseguo del procedimento è data notizia al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
8. Acquisizione dei pareri del Comune e della Comunità Montana competenti per territorio.
9. Predisposizione documento istruttorio per la Determinazione del Dirigente.
10. Determinazione Dirigenziale di "Dichiarazione della decadenza della concessione". L'atto deve contenere:
  - a) Il riferimento al provvedimento di rilascio della concessione;
  - b) le motivazioni che determinano la decadenza dello stessa concessione.
11. Notifica della Determinazione Dirigenziale.
12. Pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.M.
13. Trascrizione della decadenza della concessione nell'Ufficio del Registro Immobiliare
14. Attivazione delle procedure di ripristino.

**Revoca della concessione all'utilizzo di giacimenti di acqua minerale e termale.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 30 l.r.32/82**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: d'ufficio.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

Il termine decorre dalla notizia dell'esistenza dei presupposti richiesti per la revoca.

FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della notizia che può dar luogo alla revoca della concessione al Protocollo della Provincia.
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per la revoca della concessione ai sensi dell'art.30 della LR 32/1982.
4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco (qualora il perimetro della concessione interessi il territorio del Parco), alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
5. Verifica tecnica, da parte della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, della sussistenza degli elementi di pericolo della risorsa idrica: ai sensi dell'art.30 della LR 32/1982.  
Alla conferenza di servizi sono invitati ad esprimere parere il Comune, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, la Comunità Montana, l'ASUR, il Corpo Forestale dello Stato, l'Autorità d'Ambito (ATO) competenti per territorio, nonché la Regione Marche, i settori Genio Civile e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con funzioni di consulente tecnico e supporto tecnico scientifico ai sensi della L.R. n. 60/97.  
**Sono vincolanti i pareri dell'Autorità di Bacino e dell'Ente Parco, competenti per territorio.**
6. Deliberazione Giunta Provinciale con cui si esprime, individuando le risorse economiche, sull'importo dell'indennità dovuta al titolare del permesso di ricerca ai sensi dell'art.11 della LR 32/1982, su proposta dal Dirigente.
7. Comunicazione al titolare della concessione della misura dell'equo indennizzo stabilito dalla Giunta Provinciale.
8. Documento istruttorio per la Determinazione del Dirigente che deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'area di pertinenza dalla concessione;
  - a) un equo indennizzo da corrispondere al titolare della concessione, che terrà conto degli investimenti sostenuti e delle attività svolte;
  - b) rimborso da parte della Regione Marche del canone annuo corrisposto dal titolare della concessione per il periodo non fruito.
9. Adozione Determinazione del Dirigente con relativo impegno di spesa.
10. Notifica al soggetto interessato della Determinazione del Dirigente.
11. Liquidazione dell'indennità da parte del Servizio Economico – Finanziario.
12. Pubblicazione sul B.U.R.M.
13. Trascrizione del provvedimento all'ufficio del registro immobiliare.

**Autorizzazione alla utilizzazione di una sorgente di acqua minerale e all'apertura ed esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: art.41 l.r.32/1982 - art. 5 e 6 d.lgs. 105/1992

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: su istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte del Protocollo generale della Provincia dell'istanza completa di tutti gli elaborati previsti dal presente procedimento

FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda di autorizzazione, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, che deve recare:
  - a) le generalità e il domicilio del richiedente;
  - b) gli estremi del decreto ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 105/1992 e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
  - c) estremi della concessione alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali ai sensi della l.r. 32/1982;
  - d) gli esemplari dell'etichetta conformi a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 105/1992;
  - e) la descrizione dei recipienti, conformi alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell'acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico-sanitaria ivi comprese le direttive comunitarie;
  - f) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
  - g) eventuale trattamento a cui l'acqua è sottoposta tra quelli ammessi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 105/92;
  - h) documenti, elencati dal R.D. n. 1924/1919:
    - dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma del D.C.G. 7 novembre 1939 e, se l'acqua ha azione terapeutica, le relazioni mediche che attestino tale qualità;
    - planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione; la planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere (qualora non presentata in sede di richiesta della concessione ai sensi della l.r. 32/1982);
    - relazione sul bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati in materia, con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua (qualora non presentata in sede di richiesta della concessione ai sensi della l.r. 32/1982);
    - documenti comprovanti la qualità di concessionario della sorgente di chi presenta l'istanza, ovvero il consenso dello stesso all'utilizzazione dell'acqua da parte del richiedente;
    - nota descrittiva, corredata da disegni, in scala non inferiore ad 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
      - delle opere di presa, dei serbatoi, della condotta e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
      - dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui all'art. 7 lettere b), c), d) ed e) del D. Lgs. n. 105/1992, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;
    - dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente;
  - i) eventuali altri documenti ritenuti necessari.

Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.

4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione procedente.
5. **Acquisizione pareri dell'ASUR e del comune competenti per territorio.**
6. Predisposizione del documento istruttorio per la Determinazione Dirigenziale da parte del responsabile del procedimento.
3. Adozione determinazione del Dirigente conforme all'art. 44 L.R. 32/82.  
 Il decreto di autorizzazione fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e s.m. e nel D.Lgs 105/1992  
 In particolare il provvedimento deve indicare per l'imbottigliamento:
  - a) la data della domanda;
  - b) il cognome, il nome, il domicilio della persona autorizzata;
  - c) località, Comune e Provincia dove è ubicato lo stabilimento;
  - d) gli estremi del decreto di riconoscimento di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 105/1992;
  - e) il nome dell'acqua minerale e l'eventuale designazione commerciale di cui all'art. 11, comma 3 D. Lgs. n. 105/1992;
  - f) il divieto di attribuire all'acqua minerale denominazioni diverse da quella indicata nel decreto di riconoscimento;
  - g) l'uso al quale l'acqua è destinata;
  - h) i tipi dei recipienti con i quali l'acqua verrà messa in vendita, i sistemi di confezione;
  - i) gli esercenti cui eventualmente è riservata la vendita;
  - j) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;
  - k) l'obbligo di ripetere ogni cinque anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta all'anno;
  - l) gli esercenti cui eventualmente è riservata la vendita;
  - m) il divieto di trasportare l'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale;
  - n) l'obbligo di munire ogni recipiente, utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali, di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita;
  - o) il divieto di utilizzare recipienti eccedenti la capacità di due litri;
  - p) il divieto di sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste dal decreto di riconoscimento;
  - q) l'obbligo di rispettare, in materia di pubblicità, le prescrizioni contenute nell'art. 17 D. Lgs. n. 105/1992;
  - r) tutti gli ulteriori obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione con particolare riferimento a quanto disposto dalle Circolari Min. San. nn. 17/91 e 19/93;
  - s) collocazione di appositi erogatori di miscita fuori dallo stabilimento esclusivamente per uso personale ai sensi dell'art.47 della LR 32 /1982.

*L'autorizzazione va condizionata all'ottenimento della concessione edilizia del Comune ove necessaria.*
8. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente..
9. Trasmissione della Determinazione Dirigenziale al Ministero della Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M. della notizia di autorizzazione.

## PROCEDIMENTO N.16

### **Provvedimento di diffida, di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'utilizzazione e commercio di acque minerali naturali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 14 d.lgs. 105/1992**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: d'ufficio.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

Il termine decorre dall'acquisizione da parte del Protocollo Generale della Provincia della notizia che può dar luogo alla sospensione o alla revoca all'utilizzazione rilasciata ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 105/1992.

#### FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della notizia che può dar luogo a sospensione o revoca al Protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato ai sensi della legge 241/90 con la contestuale diffida ad eliminare le cause di irregolarità, e in caso del mancato adeguamento richiesto dalla diffida sospensione dell'autorizzazione per tre mesi, ovvero revoca per reiterate sospensioni.
4. Determina Dirigenziale di sospensione per tre mesi dell'autorizzazione all'utilizzazione e commercio di acque minerali naturali, previa verifica dell'ASUR e dell'ARPAM del mancato adeguamento in seguito alla diffida.
5. Determina Dirigenziale di revoca dell'autorizzazione all'utilizzazione e commercio di acque minerali naturali, previa verifica dell'ASUR e dell'ARPAM del mancato adeguamento alle motivazioni della sospensione dell'autorizzazione.
6. Notifica della Determinazione Dirigenziale di revoca al soggetto interessato.
7. Trasmissione della Determinazione Dirigenziale di revoca al Ministero della Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
8. Pubblicazione sul B.U.R.M. della notizia di revoca.

## PROCEDIMENTO N.17

### **Autorizzazione all'impiego di acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 41 c. 2 lett. c) l.r. n. 32/1982 e art. 3 d.p.r. 19/05/1958 n. 719**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: su istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

#### FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda di autorizzazione, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, che deve recare la documentazione prevista dall'art. 3 D.P.R. 19 maggio 1956, n. 719.  
Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.
4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
5. **Acquisizione pareri dell'ASUR e del comune competenti per territorio.**
6. Predisposizione del documento istruttorio per la Determinazione Dirigenziale da parte del responsabile del procedimento.
7. Adozione determinazione del Dirigente conforme all'art. 44 L.R. 32/82.
8. Predisposizione documento istruttorio per la Determinazione del Dirigente
9. Adozione determinazione del Dirigente, conforme all'art. 44 L.R. 32/82.
10. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
11. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Autorizzazione all'estrazione di sali dalle acque minerali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: **art. 41 c. 2 lett. d) l.r. n. 32/1982**

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: su istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Acquisizione della domanda al protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda di autorizzazione, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, e della documentazione.  
Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.
4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
5. **Acquisizione pareri dell'ASUR e del comune competenti per territorio.**
6. Predisposizione del documento istruttorio per la Determinazione Dirigenziale da parte del responsabile del procedimento.
7. Adozione determinazione del Dirigente conforme all'art. 44 L.R. 32/82.
8. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
9. Pubblicazione sul B.U.R.M.

**Autorizzazione all'apertura ed esercizio di stabilimenti termali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 41 l.r. n. 32/1982

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: su istanza di parte.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni

**FASI DEL PROCEDIMENTO**

1. Acquisizione della domanda al protocollo della Provincia;
2. Attribuzione del procedimento al "responsabile del procedimento" da parte del Dirigente.
3. Verifica della domanda di autorizzazione, prodotta in duplice esemplare di cui l'originale in bollo, che deve recare la documentazione prevista dal R.D. 28 settembre 1919 n. 1924 e successivi provvedimenti.  
Inoltre, a completamento, alla domanda dovrà essere allegato:
  - a) il riconoscimento di cui all'art. 40 della L.R. 32/82;
  - b) estremi della concessione alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali ai sensi della l.r. 32/1982;
  - c) gli esemplari dell'etichetta conformi a quanto disposto dal D.M. 22 giugno 1978;
  - d) la dichiarazione dell'uso al quale sono destinati gli stabilimenti termali, le cure termali da praticare e il periodo di apertura al pubblico;
  - e) la descrizione dei recipienti, conformi alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell'acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico-sanitaria ivi comprese le direttive comunitarie;
  - f) ogni altro documento che si rendesse necessario.L'autorizzazione è condizionata all'ottenimento della concessione edilizia del comune.  
Gli elaborati progettuali, prodotti in sette copie, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.
4. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 al soggetto interessato, al Comune, all'Autorità di Bacino, all'Ente Parco, alla Comunità Montana, all'ASUR, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità d'Ambito (ATO), competenti per territorio, nonché ai servizi competenti della Regione Marche, al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno e alle strutture interne all'amministrazione precedente.
5. **Acquisizione pareri dell'ASUR e del comune competenti per territorio.**
6. Predisposizione documento istruttorio per la Determinazione del Dirigente
7. Adozione determinazione del Dirigente, conforme all'art. 44 L.R. 32/82.  
Il decreto di autorizzazione fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.  
Inoltre il provvedimento deve indicare per gli stabilimenti termali:
  - a) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;
  - b) località, comune e provincia dove è ubicato lo stabilimento;
  - c) l'uso terapeutico al quale l'acqua è destinata;
  - d) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;
  - e) l'obbligo di ripetere ogni cinque anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta all'anno delle acque e dei fanghi termali utilizzati nello stabilimento;
  - f) il riconoscimento di cui all'art. 40 della L.R. 32/82.
8. Ritiro della Determinazione Dirigenziale da parte del richiedente.
9. Trasmissione della Determinazione Dirigenziale al Ministero della Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. Pubblicazione sul B.U.R.M. della notizia di autorizzazione.